

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, CODICI C.E.R. 15.01.10*, 15.01.11*, 16.05.05, 20.01.27*, 20.01.28 E 20.01.32 (CIG 8902616F1E)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto della procedura il servizio di trattamento dei RUP rifiuti urbani pericolosi codici C.E.R. 15.01.10*, 15.01.11*, 16.05.05, 20.01.27*, 20.01.28, 20.01.32 conferito direttamente presso l'impianto, raccolto nei 58 Comuni ricompresi nella delimitazione territoriale del Consiglio di Bacino Verona Nord, per i quali il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero bandisce la presente procedura di gara.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO E VARIAZIONI

Il bacino d'utenza del Consorzio VR2 comprende attualmente i Comuni di Affi, Badia Calavena, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Costermano sul Garda, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar di Valpolicella, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Vestenanova, Villafranca di Verona.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate ed i rifiuti in oggetto dovranno essere conferiti presso l'impianto della ditta aggiudicataria del servizio. Tale variazione costituirà parte integrante del presente capitolato.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO, QUANTITATIVO E IMPORTO A BASE D'ASTA, VALIDITÀ OFFERTA.

Il contratto di appalto ha la **durata di anni 1 (uno)** o sino al raggiungimento dell'importo complessivo dell'aggiudicazione se antecedente alla naturale scadenza del contratto.

L'importo del servizio posto a base di gara ammonta ad **€ 213.500,00** (duecentotredicimilacinquecento/00) IVA esclusa ed oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 0,00 compresi.

La determinazione dei corrispettivi contrattuali avverrà computando le prestazioni effettivamente eseguite dall'appaltatore con metodo "a misura" per il prezzo imponibile finito così come rideterminato in forza del ribasso d'asta formulato in sede di gara.

L'offerta dovrà essere inferiore al prezzo posto a base di gara. Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara, pena l'esclusione. In particolare si stimano le seguenti quantità:

RIFIUTI RUP NEI COMUNI DEL CONSIGLIO VERONA NORD	Tonnellate annuali	€/ton soggetto a ribasso	Importo annuale soggetto a ribasso
CER 15.01.10* imballaggi contaminati da sostanze pericolose	30	€ 1.500	€ 45.000,00
CER 15.01.11* imballaggi metallici, compresi contenitori a pressione	5	€ 1.500	€ 7.500,00
C.E.R. 16.05.05 – gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	2	€ 2.000	€ 4.000,00
CER 20.01.27* vernici pericolose	65	€ 800	€ 52.000,00
CER 20.01.28 vernici non pericolose	172	€ 500	€ 86.000,00
CER 20.01.32 medicinali non pericolosi	38	€ 500	€ 19.000,00
TOTALI	312		€ 213.500,00

A riguardo si precisa che i quantitativi di rifiuti sopra indicati, in quanto stimati, sono suscettibile di incrementi/decrementi. Tale oscillazione non potrà dare diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti della stazione appaltante.

Il servizio oggetto dell'appalto, per i rifiuti codice **C.E.R. 15.01.10***, **15.01.11***, **16.05.05**, **20.01.27***, **20.01.28** e **20.01.32** dovrà essere attivato a far data dal **29/10/2021**.

La stazione appaltante si riserva altresì di usufruire, qualora ritenesse necessario, dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il rifiuto oggetto d'appalto viene prodotto e raccolto, esclusivamente dalle utenze domestiche, presso i vari centri di raccolta comunali.

Il conferimento all'impianto di trattamento indicato, che avverrà per singolo codice C.E.R., sarà effettuato dall'affidatario del servizio pubblico di raccolta con automezzi propri o di ditte all'uopo incaricate ed ogni viaggio sarà accompagnato da idoneo formulario di identificazione del rifiuto (FIR) o da un documento di trasporto come previsto dalla legislazione vigente, indicante come produttore il comune presso il quale è stato prodotto il rifiuto.

I rifiuti in questione verranno conferiti in cassoni di plastica a rendere da 1 o 2 mc, in sacchi big bags, o in casi eccezionali su bancali imballati. Il singolo carico potrebbe contenere anche una percentuale minima e statisticamente trascurabile di altri prodotti o contenitori non etichettati/identificabili, come ad esempio bottiglie e barattoli con colore o altro contenuto, che dovrà comunque essere accettato senza nulla eccepire e correttamente trattato, nel rispetto della normativa, senza alcun onere aggiuntivo.

All'atto del conferimento dovrà essere eseguita apposita pesatura. I pesi riscontrati a destino, distinti per Comune, dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto/FIR che verrà di volta in volta emesso nel rispetto di quanto previsto dalle autorizzazioni di ogni singolo Centro di Raccolta Comunale.

Potranno essere comunicate eventuali segnalazioni sul materiale conferito che verranno considerate utili al solo fine della verifica di quanto raccolto. La ditta appaltatrice dovrà garantire l'integrale ritiro del rifiuto oggetto dell'affidamento senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.



Mensilmente la ditta aggiudicataria dovrà inviare alla stazione appaltante un report in formato excel con indicati i conferimenti dei singoli Comuni al seguente indirizzo di posta elettronica: a.martelli@consorziovr2.it.

Gli orari di conferimento dovranno essere concordati tra il soggetto che gestisce l'impianto e la stazione appaltante/affidataria del servizio pubblico di raccolta. Dovrà essere comunque garantito l'accesso e lo scarico dei rifiuti nei giorni feriali per almeno 7 ore ed il sabato mattina per almeno 4 ore. Per garantire la corretta programmazione dei servizi di raccolta e trasporto, dovranno essere anticipatamente comunicati e concordati anche tutti i giorni festivi di chiusura dell'impianto. La ditta appaltatrice dovrà garantire, all'occorrenza, anche l'apertura festiva dell'impianto per consentire il regolare svolgimento del servizio pubblico.

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o interrotto salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.

I rifiuti in oggetto potrebbero altresì essere conferiti all'impianto dalla ditta appaltatrice del servizio pubblico di raccolta, dal punto di stoccaggio della stessa. In questo caso i rifiuti saranno accompagnati dal formulario di trasporto intestato alla ditta appaltatrice del servizio pubblico di raccolta con l'indicazione, nelle annotazioni, degli estremi del contratto stipulato tra il Consorzio e l'aggiudicatario della presente procedura di gara. Essendo lo stoccaggio della ditta appaltatrice del servizio pubblico di raccolta, autorizzato ad operazioni di messa in riserva con codice R13, l'impianto dell'aggiudicatario dovrà ricevere i materiali con codice attività diverso da R13.

La scheda di omologa del rifiuto sarà redatta e rilasciata dalla stazione appaltante, sulla base dei risultati delle analisi di caratterizzazione del rifiuto disposte ed eseguite dalla ditta affidataria a proprie spese, sul primo conferimento del rifiuto oggetto dell'affidamento.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

ART. 5 – PREZZI E OFFERTA

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per il servizio oggetto della gara si intende al netto dell'I.V.A. di legge.

Il prezzo unitario (€/ton) del servizio verrà applicato sul materiale effettivamente pervenuto all'impianto finale e sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

L'appaltatore deve essere in grado di trattare, nel periodo di vigenza del contratto, tutto il quantitativo di rifiuto indicato all'art. 3) del presente capitolato speciale, nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite nei decreti autorizzativi e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Nel caso in cui il proprio impianto non sia abilitato a ricevere tutto il quantitativo di rifiuto previsto, la ditta offerente potrà costituirsi in A.T.I. con altri impianti autorizzati.

Se l'impianto indicato in sede di offerta sarà ubicato in un'area territoriale ricompresa nel raggio di 70 (settanta) chilometri in linea d'aria, calcolati attraverso il sito Google Maps, dalla sede legale, stabilita in Corso Garibaldi, 24 Villafranca di Verona (VR), sarà corrisposto per intero il corrispettivo €/ton di affidamento.

Qualora l'impianto disti oltre 70 km in linea d'aria, calcolati attraverso il sito Google Maps, dalla sede legale, al fine di contemplare i maggiori costi di trasporto, dovrà essere stornato in fattura alla stazione appaltante un importo pari a € 1,50 per ogni kilometro eccedente i 70 km in linea d'aria dalla sede legale, per ogni trasporto.

ART. 6 - PENALI E VERIFICHE

Nel caso in cui le operazioni di scarico/ritiro del rifiuto richiedano una sosta prolungata del mezzo che conferisce per conto del Consorzio, superiore ai trenta minuti, calcolati a partire dal momento di presentazione del mezzo di trasporto all'addetto alla pesa, saranno riconosciuti a titolo di indennizzo € 50,00 (cinquanta/00) per ogni 15 minuti di ritardo eccedenti la mezz'ora.

In caso d'inadempienza dei vincoli contrattuali assunti, l'affidatario è tenuto a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, ferme restando le altre forme di responsabilità addebitategli, sarà comunque passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte del Consorzio, variabili secondo i seguenti casi:

- a. per chiusura dell'impianto non dovuta a causa di forza maggiore € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) al giorno;
- b. per mancato rispetto degli orari d'apertura dell'impianto, preventivamente concordati con Stazione Appaltante e/o la ditta incaricata alla gestione del servizio pubblico di raccolta € 200,00 (euro duecento/00) per ogni ora di ritardo.

Il Consorzio procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.

L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per le attività eventualmente eseguite d'ufficio sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza.

ART. 7 – CONTROLLI SUL CORRETTO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione sulla quantità di rifiuto effettivamente pervenuto in impianto.

La stazione appaltante si riserva altresì di effettuare, in ogni tempo durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dalla ditta appaltatrice.

Qualora la ditta aggiudicataria riscontri, alla presenza di un rappresentante della stazione appaltante, che i rifiuti conferiti presentino caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata la stessa ha facoltà di darne immediato avviso, mediante P.E.C., al Consorzio. La stazione appaltante, effettuate le necessarie verifiche, adotterà i provvedimenti occorrenti. La ditta appaltatrice dovrà comunque garantire l'integrale ritiro del rifiuto oggetto dell'affidamento senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.

ART. 8 – TUTELA DEI LAVORATORI E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, della disciplina dei propri dipendenti e di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico-finanziario sui diversi servizi espletati che fosse necessaria alla stazione appaltante, ivi compreso ogni dato utile per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99.

Eventuali sanzioni amministrative comminate alla stazione appaltante a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'appaltatore, saranno addebitate all'appaltatore stesso, che sarà pertanto ritenuto unico responsabile di quanto sopra.

L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di osservare, per tutta la durata del contratto, le norme della Legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili e delle successive disposizioni attuative ed integrative.

L'appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativo volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. lgs. n. 81/2008.

L'operatore economico affidatario è altresì tenuto a presentare alla stazione appaltante il **DUVRI** (Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 **prima della partenza del servizio adeguatamente implementato mediante il "Verbale di sopralluogo"** previo accordo con la ditta che effettua il servizio di trasporto del rifiuto.

Nel caso di affidamento a A.T.I., tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

L'appaltatore sarà responsabile nei confronti della stazione appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto non sia stato autorizzato. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla stazione appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante segnalerà l'inadempienza all'appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento dei danni né per cessione del credito.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dell'appalto:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- dovrà provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- provvedere a formare il personale in servizio.

L'appaltatore deve mantenere estranea la stazione appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'appaltatore stessa ed il personale impiegato nel servizio.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore con la firma del contratto d'appalto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità derivante dall'esecuzione del medesimo, per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti della stazione appaltante, con piena manleva di quest'ultima se chiamata direttamente in causa.

Prima della partenza del servizio l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile **RCT-RCO** a garanzia dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio oggetto d'appalto. La stessa dovrà prevedere, senza alcuna riserva, la copertura dei danni causati da eventuali imprese subappaltatrici.

La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere stipulata per massimali non inferiori a:

- **Responsabilità civile verso terzi RCT** unico: Euro 3.000.000,00
- **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO** per sinistro: Euro 3.000.000,00

Le cifre sopraindicate non rappresentano tuttavia un limite alle responsabilità dell'appaltatore.

Della polizza suddetta dovrà essere fornita copia della quietanza di pagamento ad ogni scadenza del premio, nell'arco di vigenza del contratto d'appalto.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a loro volta non producano altra polizza assicurativa con le caratteristiche soprarichieste.

La copertura assicurativa deve essere attiva dalla data di affidamento del servizio e cessare non prima della data di scadenza del servizio.

L'appaltatore dovrà presentare copia delle polizze di responsabilità civile verso terzi (RCT) e di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente il contratto, incluse quelle relative alla validità, esecuzione, mancata esecuzione, risoluzione, interpretazione, e limiti delle specifiche tecniche, è competente in via esclusiva il foro di Verona.

Il **Responsabile del Procedimento (R.U.P.)** inerente la presente procedura d'appalto è il Direttore Generale del Consorzio, dott. Thomas Pandian.

Il presente Capitolato speciale d'Appalto fa parte integrante del contratto di appalto.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Reg. 2016/679/UE cd. G.D.P.R. e ogni eventuale testo legislativo di adeguamento allo stesso e/o provvedimento dell'Autorità garante, i dati personali e/o particolari forniti dalle imprese partecipanti alla gara saranno trattati dalla Stazione Appaltante per le finalità connesse alla gara stessa e all'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto d'appalto (art. 6.1 lett. b) G.D.P.R.). Le ditte e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 12 e ss. Del regolamento stesso. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Stazione Appaltante in persona del suo legale rappresentante e i suoi dati di contatto sono mail: consorziovr2@legalmail.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Thomas Pandian

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)